



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del Registro delle Deliberazioni

Data 10/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE MERCATALE EX LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì DIECI del mese di APRILE alle ore 12:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
PIZZONIA MADDALENA	Vicesindaco	X	
FERRO PIER LUIGI	Assessore	X	
		3	0

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE MERCATALE EX LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale disciplina il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale disciplina il nuovo Canone mercatale che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le aree mercatali e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone mercatale, contenuta nei commi da 838 a 847 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, in particolare per quanto attiene al canone di concessione dei mercati, dà la possibilità di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge; in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica e definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale ed al sistema di indennità e sanzioni definite dalla Legge 160/2019;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.3.2021 è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale con decorrenza 1° Gennaio 2021 e ne è stato approvato il relativo regolamento;

VISTE le deliberazioni con cui sono state approvate le tariffe vigenti fino al 31.12.2020 in materia di occupazione suolo pubblico e di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone

patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che con decreto del 13.1.2021 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli Enti locali del Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Leg.vo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che le tariffe standard risultano le seguenti sia per il canone unico che per il canone mercatale:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 e 841 Legge 160/2019): 30,00 Euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 e 842 Legge 160/2019): 0,60 Euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 1° Gennaio 2021;

VISTO l'art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in ordine all'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale quale Allegato "1";
2. di approvare le tariffe del nuovo canone mercatale come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale quale Allegato "2";
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 1° Gennaio 2021 in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e, nel caso di canone mercatale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019 art. 1, in sostituzione altresì dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;
4. di dare atto che i termini per il versamento del Canone sono disciplinati dal regolamento e che la scadenza del 31 Marzo, straordinariamente per l'anno 2021, è prorogata al 30 Aprile;
5. di dare diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
6. di comunicare, in elenco, l'adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;
7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 19/04/2021 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 03/05/2021, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 19/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 19/04/2021, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Borgio Verezzi, 19/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 19/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA